

Lo sviluppo rurale nell'ambito della nuova PAC

Il riorientamento della PAC è inteso a promuovere la modernizzazione dell'agricoltura, della silvicoltura, delle zone rurali e la sostenibilità del loro sviluppo economico, sociale, ambientale e climatico, nonché a ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari nel contesto della regolamentazione dell'Unione Europea. In una PAC più orientata ai risultati, l'Unione Europea dovrebbe fissare solo parametri generali, mentre gli Stati membri, secondo il principio di sussidiarietà, dovrebbero assumersi maggiori responsabilità per il modo in cui raggiungono gli obiettivi.

La riforma si basa su obiettivi generali (principi guida)¹ e specifici,² che nel loro insieme hanno una portata molto ampia. Con la proposta per un regolamento sul piano strategico della PAC³ è stato concepito un nuovo quadro giuridico che riunisce il sostegno dell'Unione Europea tramite il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che sostituisce l'attuale regolamento (UE) 1305/2013 e il regolamento (UE) 1307/2013 sui pagamenti diretti.

Gli strumenti per raggiungere questi obiettivi sono, tra l'altro, un primo pilastro "più verde" e un secondo pilastro che pone una maggiore attenzione ai cambiamenti climatici e all'ambiente. Al riguardo, l'art. 64 del regolamento proposto determina, come tipi di interventi per lo sviluppo rurale, le seguenti categorie:

- a) gli impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione;⁴
- b) i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici⁵
- c) gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori;

¹ V. Art. 5 della proposta di un regolamento recante norme sul sostegno ai piani strategici, il quale menziona i seguenti obiettivi generali: (a) promuovere un settore agricolo intelligente, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare; (b) rafforzare la tutela dell'ambiente e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima dell'Unione; (c) rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali.

² V. Art. 6 della proposta di un regolamento recante norme sul sostegno ai piani strategici, il quale menziona i seguenti obiettivi specifici: (a) sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza in tutta l'Unione per rafforzare la sicurezza alimentare; (b) migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione; (c) migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore; (d) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, come pure all'energia sostenibile; (e) promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria; (f) contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi; (g) attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali; (h) promuovere l'occupazione, la crescita, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali, comprese la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile; (i) migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, sprechi alimentari e benessere degli animali.

³ documento pubblicato il 01.06.2018, COM(2018) 392 final.

⁴ Queste possono includere, ad esempio: premi per l'agricoltura biologica, sistemi di produzione rispettosi dell'ambiente, misure in materia di ambiente forestale e di benessere degli animali e compensazione degli svantaggi derivanti da Natura 2000 o dalla direttiva idroelettrica.

⁵ Secondo il vecchio regime: indennità compensativa per le zone di montagna e altre zone svantaggiate.

- d) gli investimenti;⁶
- e) l'insediamento dei giovani agricoltori e l'avvio di nuove imprese rurali;
- f) gli strumenti per la gestione del rischio;⁷
- g) la cooperazione;⁸
- h) lo scambio di conoscenze e l'informazione.⁹

Le analisi della nuova struttura del secondo pilastro rivelano, in primo luogo, che il cambiamento più importante nella politica di sviluppo rurale è il nuovo modello di attuazione: si allontana dall'idea di conformità e si sposta verso un orientamento alla prestazione. Tuttavia, i suoi principi di base e la sua portata sono stati modificati solo in misura limitata.

Risulta, innanzitutto, che gli impegni che ne derivano in materia di misure agroambientali, climatiche e altre misure di gestione sono ampi (comprese le misure che contribuiscono a tutti e 9 gli obiettivi specifici della PAC), ma l'ambiente e il clima sono oggetto di particolare attenzione (che è obbligatorio).

Inoltre, l'intervento attraverso gli aiuti agli investimenti svolge un ruolo fondamentale per sostenere l'agricoltura a far fronte alle sue numerose sfide e per facilitare la transizione verso un'agricoltura più sostenibile, garantendone al tempo stesso la redditività a lungo termine. Nell'applicazione delle norme, occorre fare attenzione a garantire che la corretta attuazione di questi interventi dovrebbe concentrarsi principalmente sul fallimento del mercato e sulla salvaguardia dei patrimoni e dei valori dei diversi produttori agricoli dopo una crisi. Ciò giustifica l'introduzione di un requisito minimo per l'utilizzo delle risorse disponibili.

Risulta inoltre importante che la gestione dei rischi sia integrata in un approccio complessivo (che comprenda la sensibilizzazione, la consulenza per gli agricoltori, la considerazione delle interazioni tra le diverse politiche e disposizioni che interessano il settore privato), al fine di contribuire a una politica coerente, su misura ed efficace, come richiesto dalla nuova PAC.

Le misure di cooperazione, di scambio di conoscenze e di informazioni, se adeguatamente combinate con altre misure, svolgono altresì un ruolo chiave in una strategia efficace per l'innovazione e la modernizzazione delle aziende agricole.

In generale, si può affermare che le proposte legislative presentate dalla Commissione europea nel 2018 per la PAC dopo il 2020, offrono agli Stati membri un margine di manovra molto più ampio di quello attuale. Da un lato, ciò offre l'opportunità di dare forma a una PAC ambiziosa, ben finanziata e orientata al bene comune. D'altro canto, vi è il rischio che i singoli Stati membri utilizzino le nuove libertà per continuare a perseguire una politica che favorisce particolari settori piuttosto che concentrarsi su obiettivi sociali generali.

⁶ gli Stati membri devono redigere un elenco degli investimenti non ammissibili conformemente ai requisiti del regolamento relativo ai piani strategici

⁷ gli Stati membri sono costretti a sostenere gli strumenti di gestione dei rischi.

⁸ in particolare tramite i progetti LEADER

⁹ Formazione, consulenza, servizi di consulenza aziendale.

Sarebbe importante che le nuove opzioni di progettazione siano utilizzate nell'attuazione a livello nazionale per liberare gradualmente la PAC dal suo orientamento al reddito e focalizzarla coerentemente sugli obiettivi di benessere pubblico, in particolare la protezione dell'ambiente, la protezione del clima e il benessere degli animali. Una PAC orientata al bene comune aiuterebbe l'agricoltura ad affrontare le sfide che si trova davanti, garantirebbe l'accettazione sociale a lungo termine della PAC e creerebbe così un quadro di politica agricola affidabile per il prossimo decennio e oltre.